



Sentenza n. 146/2025

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

in composizione monocratica, in persona del Giudice unico Cons.

Federico Lorenzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23445/PM del registro di Segreteria, proposto

dal sig.

residente a rappresentato e difeso

per procura in calce al ricorso in materia di redditi da pensione

privilegiata già depositato dinanzi alla Corte dei conti per la Regione

Lombardia (RG. 30303/2022), dall'Avv. Barbara Mancari (C.F.:

MNCBBR77L59F704J) del Foro di Monza ed elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest'ultima (pec:

barbara.mancari@monza.pecavvocati.it);

contro

l'INPS (C.F. 80078750587), in persona del legale

rappresentante *pro - tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

Antonio Cimmino (c.f. CMMNTN58M17F158F -PEC

avv.antonio.cimmino@postacert.inps.gov.it) e Floro Flori (c.f.

FLRFLR58D12E388A, PEC avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato con i sopra indicati procuratori presso

l'Avvocatura distrettuale INPS, Via S. Martino n. 23, 60722 Ancona

(AN), nonché

il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza -
Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, in persona del dirigente
p.t., rappresentato e difeso dal Dirigente reggente Antonio Ferraro;
avente ad oggetto il riconoscimento di trattamento pensionistico
privilegiato.

Visti tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 luglio 2025, con l'assistenza del
Segretario Dott. ssa Antonella Chiarenza, l'Avv. Agnese Focante, in
sostituzione dell'avv. Barbara Mancari per il ricorrente, come da
delega depositata telematicamente, assenti il Ministero dell'Interno e
l'INPS.

Premesso in

FATTO

Con ricorso in riassunzione depositato il 5 giugno 2023 il ricorrente
chiedeva: di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie
legittimanti la pretesa relativa alla corresponsione della pensione e
delle indennità conseguenti all'accertamento, nonché pensione
privilegiata, inabilità e/o assegno relativi; dichiarare l'illegittimità e,
comunque, l'infondatezza del provvedimento di limitazione del diritto
alla pensione nei propri confronti, con il rimborso della stessa
indennità per il periodo che va dalla data della domanda ad oggi oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali
effetti; per l'effetto: condannare I.N.P.S. in solido ovvero in via
alternativa con il Ministero dell'Interno al rimborso nei confronti del

ricorrente della maggior somma a titolo di arretrati come da domanda di pensione privilegiata, limitata con il provvedimento indicato per il periodo che va dalla data della domanda ovvero dal 2011 ad oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con tutti i conseguenziali effetti; con vittoria di spese ed onorari di giudizio; chiede, infine, ai sensi degli artt. 152 disp. att. c.p.c. e 76 d.p.r. 30.05.2002 n.115, di essere esentato, in caso di soccombenza, dal pagamento delle spese processuali.

Con memoria depositata in data 2 ottobre 2023 l'Inps, riportando integralmente le difese proposte dall'Inps Lombardia prima della remissione a questo organo giudicante, ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso poiché genericamente formulato, in particolare nelle conclusioni rassegnate; in subordine, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 169 del d.p.r. 1973, n. 1092; in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la prescrizione estintiva dei ratei maturati prima del quinquennio precedente la proposizione della domanda; nel merito, respingere comunque il ricorso; in ogni caso dichiarare inammissibile il ricorso con riferimento a tutte le patologie diverse da quelle in relazione a cui è stata presentata domanda di pensione privilegiata atteso che *"in sede di ricorso giurisdizionale contro una decisione adottata a seguito di ricorso gerarchico, sono inammissibili i motivi nuovi di ricorso che non siano stati proposti nella sede contenziosa amministrativa, a meno che il termine a ricorrere contro l'originario provvedimento impugnato non sia ancora decorso: ciò al*

fine di evitare la possibile elusione del termine decadenziale di impugnazione del provvedimento medesimo" (Consiglio di Stato

sentenza 8419/2023); in ulteriore subordine, dichiarare che ai sensi dell'art. 191 del d.p.r. 1973 n. 1092 la pensione è dovuta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Con memoria in data 10 novembre 2023 il Ministero dell'Interno ha chiesto che il ricorso sia respinto: per nullità della procura in quanto "la delega e procura speciale" appare non sottoscritta dall'interessato e non rilasciata nei confronti del Ministero dell'Interno; per genericità ed indeterminatezza del *petitum* azionato ai sensi dell'art. 152, lett. c) e d), c.g.c. in quanto il ricorso è stato proposto avverso il D.M. 1153 del 25/10/2011, concessivo del trattamento pensionistico privilegiato di 8^ categoria fino al 08/04/2007, in luogo del D.M. 101/12 che ha, invece, negato il rinnovo del trattamento privilegiato; per inammissibilità della pretesa relativa al riconoscimento di nuove patologie ai sensi dell'art. 153 lett. b del d.lgs. n. 174/2016 del codice di giustizia contabile; per inammissibilità della pretesa a nominare una c.t.u., in quanto non necessaria e suppletiva dell'intero onere probatorio che sarebbe dovuto spettare alla parte; nel merito per infondatezza della pretesa di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità cardiaca già giudicata non dipendente da causa di servizio ai sensi dell'art. 94 1° comma del c.g.c.; sempre nel merito il ricorso per l'infondatezza della pretesa relativamente alla richiesta di migliore ascrivibilità ai fini del diritto alla pensione

privilegiata, nonché per la durata del trattamento, per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, atteso che l'inquadramento nosologico è stato valutato dalla preposta Commissione Medica sulla base delle tabelle allegate al d.p.r. 23 dicembre 1978, n. 915; per infondatezza, in punto di diritto, della richiesta dei benefici di cui all'art. 99 del t. u. d.p.r. n. 1092/73, in quanto destinatario, come evidenziato nelle premesse di quelli previsti dall'art. 15, c. 3 della Legge n. 724/94; in ogni caso con prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati antecedentemente l'01/06/2018 atteso che l'interessato, avuta piena conoscenza di entrambi i provvedimenti ministeriali alle date di notifica già specificate nelle premesse, ha presentato ricorso soltanto il 01/06/2023.

All'udienza del 21 novembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione ed esitata in sentenza parziale n.106/2023 laddove la Corte, definitivamente pronunciando “[...] -dichiara inammissibile ex art. 153 lett. b, d.lgs. 174/2016 il ricorso con riferimento alle patologie in relazione alle quali non è stata proposta domanda in via amministrativa; -dichiara ammissibile il ricorso relativamente al riconoscimento della pensione privilegiata per ipertensione arteriosa, spondilo-disco-artrosi cervicale e lombo-sacrale con protrusioni; - ammette la richiesta di accertamenti medico-sanitari entro tali limiti, disposti con separata ordinanza; - rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per decadenza ai sensi dell'art. 169 del d.P.R. 1973, n. 1092, formulata dall'Inps; -rigetta la domanda

finalizzata al riconoscimento del diritto all'autonoma corresponsione dell'i.i.s. ex art. 99 d.p.r. 1092/1973; -rinvia alla sentenza definitiva la decisione in merito alla sussistenza dei requisiti medici; -rinvia alla decisione definitiva l'esame circa la decorrenza della pensione, che l'Inps chiede essere riconosciuta solo a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda; -rinvia alla decisione definitiva l'esame dell'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici maturati antecedentemente il 01/06/2018, in relazione alla quale l'interessato aveva avuta piena conoscenza dei provvedimenti ministeriali impugnati alle rispettive date di notifica ed ha presentato ricorso soltanto in data 01/06/2023; -rinvia la decisione sulle spese al definitivo. [...]”.

Altresì, con separata ordinanza si disponeva CTU medica, che esitava in relazione medico-peritale per cui “ [...] il Cioffi è meritevole di una pensione vitalizia di 5° categoria con decorrenza in continuum con il termine delle quattro annualità inizialmente riconosciute (aprile 2007), con quantificazione unicamente della patologia rachidea e non di quella ipertensiva e cardiovascolare, non etiologicamente relabili alla attività di servizio, né in termini causali, né concausali”.

Successivamente, con memoria difensiva del 25.6.2025 il ricorrente ribadiva il proprio diritto pensionistico, confermato all'esito di CTU medico legale, altresì contestando le eccezioni sollevate dalle controparti. In particolare, sulla prescrizione quinquennale sollevata per i ratei anteriori al 2018, ne affermava la relativa interruzione, avvenuta con la presentazione del ricorso del 2022 e dall'istanza del

2016. Peraltro, sottolineava che l'azione afferiva non solo il recupero di arretrati ma l'accertamento della spettanza della pensione privilegiata vitalizia già negata in sede di revisione nel 2011.

In sede di udienza dibattimentale la difesa del ricorrente confermava le deduzioni e le conclusioni formalizzate negli atti di causa.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorso appare meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

In particolare, il giudizio verte sull'accertamento dei presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente della pensione di privilegio.

In via preliminare è da accogliersi la sollevata eccezione di prescrizione del diritto pensionistico per i ratei anteriori al quinquennio decorrente dall'introduzione e notifica all'INPS del ricorso innanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Lombardia - pertanto la decorrenza del quinquennio è dal 2022 e non dal 2023 - questo perchè l'imprescrittibilità del diritto a pensione non esclude la prescrittibilità dei singoli ratei con l'estinzione del diritto alla relativa riscossione (per giurisprudenza consolidata C.S.U. n.5895 del 26.06.1996).

Nel merito, poi, si osserva come la relazione peritale depositata dall'Ufficio medico legale del Ministero della Salute abbia avuto modo di inquadrare l'infermità patita dal ricorrente valutando che " [...] il

██████████ è meritevole di una pensione vitalizia di 5° categoria con decorrenza in continuum con il termine delle quattro annualità inizialmente riconosciute (aprile 2007), con quantificazione

unicamente della patologia rachidea e non di quella ipertensiva e cardiovascolare, non etiologicamente relabili alla attività di servizio, né in termini causali, né concausali”.

Questo Giudice ritiene che l’apporto conoscitivo recato dalla relazione peritale rassegnata dall’ Ufficio medico-legale incaricato si riveli determinante ai fini della decisione del giudizio che viene adottata, riconoscendo al sig. [REDACTED] la pensione di privilegio di quinta categoria nei termini suesposti, con conseguente condanna di Inps alla liquidazione dei ratei spettanti, peraltro con decorrenza dal quinquennio precedente all’introduzione del ricorso pensionistico che ha interrotto la prescrizione della riscossione degli stessi e comunque previa decurtazione delle somme già eventualmente percepite con il trattamento in godimento. Sui maggiori ratei spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria - quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi - con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. [REDACTED]

-Accoglie parzialmente il ricorso, accertando il diritto a pensione

privilegiata di quinta categoria del ricorrente come da motivazione, a quantificazione della sola patologia rachidea;

-accerta l'intervenuta prescrizione per i ratei precedenti al quinquennio dalla notifica del ricorso presso la Sezione Giurisdizionale Lombardia con conseguenziale condanna di INPS al pagamento del dovuto.

-condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite per € 1.500,00.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio successiva all'udienza del 09 luglio 2025.

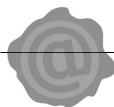
Visti gli artt. 167, co.1 c.g.c. e 429 c.p.c. si deposita la sentenza nello stesso giorno dell'udienza di discussione del giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", dispone che, a cura della Segreteria e a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del predetto art. 52.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Federico Lorenzini



FEDERICO
LORENZINI
CORTE DEI CONTI
09.07.2025 13:39:11
GMT+02:00

In esecuzione del provvedimento del Giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione

omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti di cui alla presente sentenza.

Depositata in Segreteria il 9 luglio 2025.

Il Segretario d’udienza

f.to digitalmente

Dott. ssa Antonella Chiarenza



ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
09.07.2025
14:34:41
GMT+02:00